

20.5.75

ACCORDO AZIENDALE

Oggi 26 Maggio 1975, presso la Sede Sociale della Ciset, tra la Direzione Aziendale rappresentata dal Direttore del Personale Dott. L. Braghiroli e la rappresentanza dei lavoratori composta da:

- 1) RSA-FLM Stabilimento: Sigg. Dei Giudici Vincenzo e Bonaffini Raffaele
- 2) Delegati di Assemblea di Stabilimento: Sigg. Piacenti Romolo, Cestari Antonio, Salvemini Nicolò
- 3) Delegati del Gruppo P.R.: Sigg. Leonardi Italo e Malatesta Luigi
- 4) Delegato del Gruppo TMA-ROMA: Sig. Bisogni Giancarlo
- 5) RSA-FLM TMA-MILANO: Sigg. Vitanza Francesco, Cabiddu Marco e Pratesi Marino
- 6) Delegato Gruppo GCA: Sig. Dellino Giuseppe
- 7) Delegato Gruppo R.A.: Sig. Cavallari Gianfelice

Si stipula il seguente accordo aziendale:

- 1) Il Sig. Colongi Ezio potrà seguire dei corsi di perfezionamento, che lo stesso avrà la possibilità di esaminare con la Direzione Tecnica, al termine dei quali il Sig. Colongi potrà essere inserito nell'unità produttiva di suo gradimento.
- 2) Per i Delegati di Assemblea o di Gruppo si riconoscono i diritti di tutela già previsti dal C.C.N.L. e dallo Statuto dei Lavoratori per i dirigenti delle R.S.A. L'esercizio di tali diritti sarà oggetto di una successiva precisa definizione.
- 3) Dal 1° Giugno 1975, si riconosce al personale operaio la parità di trattamento economico rispetto agli impiegati della medesima categoria di appartenenza (In particolare l'ammontare degli scatti di anzianità e dell'indennità di anzianità).

- 4) Il personale addetto a servizi discontinui (guardiani-uscieri-autisti) assunti in 2^a Cat. passeranno alla 3^a Cat. dopo sei mesi di anzianità.
- 5) Si estende a tutti i lavoratori la possibilità di avere dei momenti di professionalizzazione e riprofessionalizzazione attraverso dei corsi di formazione, da svolgersi durante l'orario di lavoro. La partecipazione ai corsi di aggiornamento sarà concordata tra la Direzione Aziendale e i Rappresentanti dei lavoratori.
- 6) I trasferimenti da una sede ad un'altra e da una unità produttiva ad un'altra saranno concordati tra la Direzione e i Rappresentanti dei lavoratori quando il lavoratore lo richieda.
- 7) Gli eventuali trasferimenti saranno comunicati agli interessati con un anticipo di almeno tre mesi.
- 8) Entro il 30 Settembre 1975 sarà formulato il mansionario generale dell'azienda che sarà verificato tra la Direzione e i Rappresentanti dei lavoratori.
- 9) Il premio annuale di produzione viene elevato da lire 150.000 a lire 300.000 (trecentomila) a partire dall'anno 1975.
Tale nuovo importo compete al personale in ruolo al 1° Giugno 1975.
- 10) L'indennità sostitutiva di mensa, la diaria per le Aree primarie esterne, l'indennità di trasferta ed il rimborso pasto nei casi di trasferta vengono singolarmente aumentati di Lire 500 (cinquecento) a partire dal 1° Giugno 1975.
- 11) Al personale di Stabilimento verrà corrisposta una somma di Lire 300 (trecento) per giorno lavorativo a titolo di concorso spese locomozione, a partire dal 1° Giugno 1975.
- 12) In alternativa al sistema di rimborso a piè di lista attualmente vigente, il lavoratore in trasferta potrà scegliere il seguente sistema di rimborso parzialmente forfettario:
 - a) Diaria intera: L. 9.500.= più albergo di 2^a categoria e prima colazione consumata in albergo a piè di lista. Detto trattamento entra in vigore per attività in area secondaria con pernottamento nell'area stessa.

Spagnoli
Beltroni

RSA - FLM Definitiva Unice

b) Mezza Diaria: L. 6.000.= Detto trattamento è valido per attività in area secondaria che non comporti il pernottamento.

Si precisa che tale suddetta diaria è comprensiva dell'attuale indennità di trasferta.

13) Dal 1° Giugno 1975 l'indennità di reperibilità viene elevata da L. 15.000 a L. 20.000 (ventimila) per settimana.

14) Entro il 30 Settembre 1975 sarà studiata la possibilità di una perequazione delle retribuzioni in atto all'interno di ogni categoria.

15) Ai Rappresentanti dei lavoratori viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno secondo le norme in uso nei casi di incontro con la Direzione.

16) Nei casi di trasferimento disposto dalla Direzione Aziendale da una sede ad un'altra, che comporti un cambiamento di domicilio, al personale trasferito compete:

- a) Rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il trasloco ed il trasferimento personale e della famiglia
- b) Indennità di trasferimento nella misura unica di L. 700.000 (settecentomila), corrisposta "una tantum"
- c) Differenza tra l'affitto pagato nel luogo di destinazione e quello pagato nel luogo di provenienza per alloggio dello stesso tipo, per la durata di anni 2 (due).

La presente norma entra in vigore il 1° Giugno 1975. (1)

17) Ai tecnici operanti nelle isole, saranno rimborsati n. 4 viaggi anche per i familiari per rientro al luogo di provenienza secondo le norme in vigore.

18) Il massimale per la polizza infortuni accesa agli automezzi della Ditta in favore del conducente e dei trasportati, quando questi siano dipendenti della Ditta, è previsto che sia di L. 50.000.000 (cinquantamiloni) (per morte ed invalidità permanente).

(1) Nota a Verbale

Si chiarisce che il trattamento di cui al punto 16) compete anche al personale che viene trasferito su sua espressa richiesta.

Colicchio Spagnoli RSA-FLM Deifanti

G. Dellicio
M. Spagnoli
Spagnoli